

Recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DOPO LA NOSTRA SEGNALAZIONE ASSICURA CHE NON CI SARA' NESSUNO SCONTO PER I BRACCONIERI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Ieri dal sito "Diritto all'ambiente" con un intervento a firma del Dott. Maurizio Santoloci e con un comunicato stampa della LAV è stato denunciato il fatto che il recepimento della Direttiva CEE sui reati ambientali sta producendo una grave deregulation sanzionatoria per gli atti di bracconaggio a danno degli animali protetti.

Si veda il comunicato stampa LAV del 19 maggio 2011:

"SCONTI AI BRACCONIERI NEL RECEPIMENTO DIRETTIVA UE SU REATI AMBIENTALI. DICHIARAZIONE DEL MAGISTRATO MAURIZIO SANTOLOCI (direttore Ufficio Legale LAV): DEREGULATION CON SANZIONI OBLAZIONABILI, SANZIONI AMMINISTRATIVE SPACCIATE PER PENALI E COSI' LA FAUNA PROTETTA DIVENTA DI SERIE "C"

Dichiarazione del magistrato Maurizio Santoloci, direttore dell'Ufficio Legale LAV:

*"Nel recepimento della Direttiva europea sui reati ambientali, proposto dal Ministero dell'Ambiente, oltre alla deregulation generale per la fauna selvatica protetta le cui sanzioni penali sono di partenza minori, come già denunciato dalla LAV, va sottolineato che tutte queste nuove sanzioni **sono oblazionabili** ai sensi dell'art. 162 e 162/bis Codice Penale, perché punite solo con ammenda oppure con arresto alternativo all'ammenda. Ciò significa che prima del processo penale o del decreto penale di condanna il responsabile può chiedere di essere ammesso a pagare **una somma in via amministrativa***. Per le contravvenzioni che prevedono la pena dell'ammenda, i contravventori se la caverebbero pagando in via amministrativa la terza parte del massimo dell'ammenda prevista; laddove invece tale reato contravvenzione prevede (di facciata) la pena dell'arresto o dell'ammenda, di fatto l'arresto scomparirebbe e pagando la metà del massimo dell'ammenda in via amministrative si uscirebbe fuori dall'ambito penale. In*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ambedue i casi il reato si estinguerebbe, e la violazione penale verrebbe completamente cancellata. Di fatto, si tratta di sanzioni amministrative spacciate per penali a livello di pura forma: chi, una volta denunciato, non sceglierebbe di pagare pochi soldi in via amministrativa per esonerarsi dalla sanzione penale anche detentiva? In questo modo la fauna "protetta" diventerebbe sempre meno protetta, praticamente fauna da serie "C"!

Per approfondimenti: [Diritto all'Ambiente](http://www.dirittoambiente.net/news3.php) (<http://www.dirittoambiente.net/news3.php>)

**(art. 162 C.P. terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con sola ammenda; art. 162/bis la metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con pena dell'arresto alternativa all'ammenda)*.*

Oggi registriamo i seguenti comunicati stampa:

**CACCIA: PRESTIGIACOMO, NESSUNO SCONTO AI BRACCONIERI
COORDINEREMO TESTO DLGS CON NORME VIGENTI SU ATTIVITA' VENATORIA
ROMA**

*(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Nessuno sconto ai bracconieri", il testo del decreto legislativo sarà coordinato "con le norme vigenti sulla caccia". Così il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiaco mo interviene a proposito della riduzione delle pene contenute nel dlgs sulla tutela dell'ambiente (in recepimento di due direttive comunitarie). "Nessuno 'sconto' di pena è possibile per chi caccia specie protette - afferma il ministro - Evidentemente il testo che recepisce la direttiva europea va coordinato con la normativa vigente con la caccia e comunque non è pensabile che si renda la vita più facile a chi caccia di frodo specie protette". Il ministero dell'Ambiente - osserva Prestigiaco mo - ha sostenuto "l'anno scorso una dura battaglia per non far passare ampliamenti del periodo di caccia e non potrebbe mai oggi alleggerire le pene per i cacciatori fuori legge". Pertanto, conclude, "coordineremo il testo con le norme vigenti sulla caccia". (ANSA).
Y99-CAV/ SOB QBXB*

20-05-11

CACCIA: PRESTIGIACOMO, NESSUNO SCONTO DI PENA A BRACCONIERI

(ASCA) - Roma, 20 mag - "Nessuno 'sconto' di pena e' possibile per chi caccia specie protette. Evidentemente il testo che recepisce la direttiva europea va coordinato con la normativa vigente con la caccia e comunque non e' pensabile che si renda la vita piu' facile a chi caccia di frodo specie protette". Lo ha detto, in una nota, il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiaco mo. "Il Ministero dell'Ambiente - ha aggiunto la Prestigiaco mo - ha sostenuto l'anno scorso una dura battaglia per non far passare ampliamenti del periodo di caccia e non potrebbe mai oggi alleggerire le pene per i cacciatori fuori legge. Coordineremo il testo con le norme vigenti sulla caccia".



“COMUNICATO STAMPA LAV – ENPA - SCONTI AI BRACCONIERI E AI DISTRUTTORI DI HABITAT PROTETTI LAV E ENPA: BENE LO STOP DEL MINISTRO PRESTIGIACOMO AL SUO DECRETO. MA ORA INSERISCA PENE VERAMENTE EFFICACI NEI DELITTI DEL CODICE PENALE COME CHIEDE L’UE”

LAV e Enpa apprezzano lo stop odierno deciso, dopo la loro denuncia, da parte del Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo al suo Schema di Decreto Legislativo che, con la scusa del dovuto recepimento di una direttiva europea che impone sanzioni più severe per chi uccide o detiene specie protette, dimezzava le pene attualmente previste fino ad un anno di arresto e l’ammenda da 750 a 6000 euro, rendendole obblazionabili con il semplice pagamento di una sanzione pecuniaria che estingue (cancella) totalmente il reato (una sanzione amministrativa mascherata da penale).

Ora il Ministro concretizzi la volontà di rivedere il suo provvedimento inserendo, nel Codice penale, dei reati/delitti a tutela dell’ambiente e degli animali selvatici, con pene proporzionate e non eludibili (come le contravvenzioni obblazionabili.)

*“Il decreto di recepimento è praticamente privo di indirizzi in questo senso. – dichiara **Maurizio Santoloci, magistrato e direttore dell’Ufficio Legale della LAV** – Si pensi che il gravissimo caso di danneggiamento di habitat in area protetta, secondo il testo di recepimento della Direttiva europea sui reati ambientali, verrebbe inserito nel Codice Penale come contravvenzione anziché come delitto, rappresentando di fatto una sottovalutazione dell’impatto che tale condotta comporta, e riducendo le conseguenze per i responsabili”.*

*“Una pena detentiva che non prevedendo un minimo porterebbe il responsabile di questi crimini gravissimi a danno dell’ambiente e degli animali selvatici a poter patteggiare la sanzione minima di cinque giorni di arresto i quali possono essere trasformati in € 1.250,00 di ammenda peraltro rateizzate! – prosegue **Maurizio Santoloci** – In pratica una pena inferiore a quella prevista per il furto di un paio di calzini al supermercato. Un effetto deterrente praticamente nullo”.*

Circoscriverlo poi solo ai siti protetti, anziché a tutto il territorio così come prevede il testo di recepimento della Direttiva europea sui reati ambientali, infine, è la prova che si tende a considerare tale evento come un reato minore. Mancano poi delitti sulla gestione criminale dei rifiuti e di altre fattispecie altrettanto gravi.

*“Riteniamo dunque meritevole di profonda revisione tutto il testo di recepimento della Direttiva”, conclude **Maurizio Santoloci.**”*

20.05.2011

Ufficio stampa LAV - Ufficio stampa Enpa

Prendiamo dunque atto positivamente della dichiarazione del Ministro dell'Ambiente, ma dobbiamo comunque rilevare che allo stato le sanzioni per gli animali protetti inserite nel decreto di recepimento sono quelle e ci auguriamo che vengano presto modificate.

Comunque il problema non è solo per la fauna protetta, ma per tutti i reati ambientali. Infatti - in primo luogo - come abbiamo già osservato sulle pagine di questa nostra testata on line sussiste il caso dell' articolo 733-bis (*Danneggiamento di habitat*) che sarà inserito nel Codice Penale, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro "*Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto*".

Si tratta non di un delitto ma di una modesta contravvenzione, e scegliere una contravvenzione anziché un delitto per chi crea un "danneggiamento di habitat" è già un segnale di forte deregulation e oggettiva prova che si tende a considerare tale evento di danno sull'ambiente come "reato minore" (minore comunque, come gravità, del furto di un paio di calzini sul banco del supermercato che è un delitto, come ha osservato ieri nel suo articolo sul tema il direttore della nostra testata, Maurizio Santoloci). Poi: non si applica ovunque, ma sono in determinate aree di "siti protetti". Il che significa che non è una norma di portata generale su tutto il territorio. Se il "danneggiamento di habitat" avviene in un'area che magari è pregiata sotto il profilo ambientale, ma che non rientra tra i "siti protetti", non si applica questo già modesto reato contravvenzionale.

Sussiste - inoltre - il problema degli altri reati ambientali che non sono stati affatto varati. Dove sono? Mancano i reati in materia di grave gestione di rifiuti, di grandi inquinamenti idrici, di danno sul territorio dovuti a scempi di vario genere. Nel decreto di recepimento non ci sono riferimenti al riguardo.

Dunque, la modifica dello schema di decreto riguarderà anche questi aspetti?

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 maggio 2011